

CUP E88I23001600001

Convenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" per la regolamentazione dei rapporti tra ACT – Agenzia per la Coesione Territoriale – e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – in ordine alle attività di gestione della misura "Fondo di contrasto alla deindustrializzazione – (di seguito: *misura*)", con particolare riferimento alla definizione della cornice normativa e amministrativo – procedurale del suddetto intervento agevolativo, all'accesso al contributo e all'erogazione delle agevolazioni.

Atto sottoscritto digitalmente tra:

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito: *ACT*), con sede in Roma, Via Sicilia, 162/C, – 00187, codice fiscale 97828370581 per la quale interviene il Dott. Riccardo Monaco, in qualità di Direttore Area Programmi e Procedure f.f. di Direttore Generale, domiciliato, in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto, presso *ACT*, Via Sicilia, 162/C, – 00187, Roma,

E

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito: *Invitalia*), con sede in Roma, via Calabria 46, – 00187, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene l'Amministratore Delegato, Dott. Bernardo Mattarella, ivi domiciliato ai fini del presente atto, di seguito denominate anche *Parti*

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;
- l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività e che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono;
- l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

- ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», in particolare l'articolo 1, comma 196, stabilisce che «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;
- l'art. 1, comma 200, della citata legge n. 178 del 2020, dispone che *«Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027»;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021 (di seguito: *DPCM.*) concernente ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, all'articolo 7, prevede che «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, dispone, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 all'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, su richiesta formale della medesima Agenzia effettuata in ragione delle singole annualità di legge»;
- il decreto del Direttore Generale di ACT del 19 ottobre 2022, n. 344 (di seguito: *decreto*), disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del *DPCM.*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, approva i relativi schemi, indica la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria, definisce i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, stabilisce gli oneri

informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

VISTO

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, organizzazione e attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello sviluppo economico, che reca priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la stessa direttiva 27 marzo 2007, che indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- che con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l' "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di una Amministrazione pubblica;
- l'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017, che ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di Invitalia, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per la Società di effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 - bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che ha disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
- l'articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, che stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, che stabilisce che la Convenzione prevede il rispetto degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;

- l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”;
- l'articolo 1, comma 3, lett. j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
- l'articolo 1, comma 3, lett. q) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, ai sensi del quale l'ACT si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, dell'ACT nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- che Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti, l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che “oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”;
- la nota del 24 ottobre 2022, acquisita al prot. MiSE n. 319228, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- che in riscontro alla sopra citata nota del 24 ottobre 2022, acquisita al prot. MiSE n. 319228, il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 5, comma 1, del sopra citato decreto del Direttore Generale di ACT del 19 ottobre 2022, n. 344 prevede che, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al medesimo decreto ACT si avvale di Invitalia ai sensi della normativa applicabile in materia di contratti pubblici;
- il citato articolo 5, comma 3 del decreto dispone che “con apposita convenzione tra l'Agenzia e Invitalia, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto”;
- l'articolo 5, comma 2 del decreto stabilisce che gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse.
- il Decreto n. 460/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha interpretato il citato decreto;
- l'articolo 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. pantouflage). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della previsione del suddetto comma 16 ter sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
- l'articolo 10, comma 14-bis, del citato decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- l'attuazione della misura richiede l'impiego di personale dotato di elevata competenza ed esperienza specifica nelle materie oggetto della stessa, in grado di offrire adeguate garanzie

di efficienza, efficacia e tempestività, necessarie per assicurare lo svolgimento delle relative procedure;

- l'affidamento in house a tale società, ex artt. 5 e 192 del Lgs. 50/2016, assicura, da una parte, l'attuazione della misura e il perseguimento, con la massima efficienza, dell'interesse pubblico alla concessione delle agevolazioni in parola, con effettivi benefici per la collettività e, dall'altra, una riduzione dei tempi procedurali e, quindi, della realizzazione della misura, posto che anche la tempistica, nella dinamica dei valori giuridici, nonché dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità, ha acquisito un valore intrinseco;
- con nota del Direttore Generale dell'Agenzia Coesione Territoriale prot. n. 22808 del 26 ottobre 2022, è stato espresso il fabbisogno e il piano di attività necessarie per l'attuazione della misura nonché la necessità di richiedere una proposta progettuale a Invitalia, allo scopo di consentire, ai sensi del comma 2 dell' articolo 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del d.lgs 18/ aprile 2016, n. 50 una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta, ai fini della sottoscrizione di apposita convenzione i cui oneri sono posti a carico della dotazione finanziaria assegnata alla misura, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse (IVA inclusa);
- con nota prot. n. 22808 del 26/10/2022 il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha richiesto a Invitalia di presentare una proposta progettuale per la gestione delle attività e l'attuazione dello strumento agevolativo di cui al Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 di cui all'articolo 1, comma 196 della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- con nota prot. ingresso 27823 del 21/12/2022 Invitalia (nota Invitalia prot. n. 0370954 del 21/12/2022) ha presentato all'Agenzia per la Coesione Territoriale la proposta progettuale contenente l'offerta tecnica ed economica;
- con decreto prot. 21 in data 16 gennaio 2023 il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato la procedura di affidamento in house approvando il progetto contenente tutti gli elementi tecnici di dettaglio relativi al servizio, nominando il dott. Alessandro Duspiva quale Responsabile del Procedimento, e demandando all'Ufficio 3 di staff la valutazione di congruità ex articolo 192 del dlgs. 50/2016;
- con nota prot. entrata 5266 del 27.02.2023 Invitalia (nota Invitalia prot. n. 0059450 del 27/02/2023) ha presentato l'offerta tecnica ed economica in sostituzione di quella acclusa alla citata nota prot. entrata 27823 del 21.12.2022, anche al fine di declinare e dettagliare le seguenti attività: acquisizione del CUPE e il monitoraggio attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con nota prot. entrata 6169 in data 7 marzo 2023 Invitalia (nota Invitalia prot. n. 0069610 del 07/03/2023) ha trasmesso l'Allegato 1 – Elementi per la valutazione di congruità – che sostituisce integralmente l'allegato 1 alla proposta progettuale inviata da Invitalia all'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 27/02/2023, prot. entrata 5266;
- con decreto n. 46 in data 10 marzo 2023 del Direttore Area Programmi e Procedure f.f. di Direttore Generale è stato revocato il Progetto di cui all'Allegato A, accluso al citato decreto del Direttore Generale dell'Agenzia della Coesione Territoriale in data 16 gennaio 2023, n. 21 ed è stato approvato il Progetto aggiornato di cui Allegato 1;
- con nota prot. 7689 del 16 marzo 2023 il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi e acquisti" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha trasmesso al RUP e al Direttore Area

Programmi e Procedure f.f. di Direttore Generale dell’Agenzia la relazione ex art. 192 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 con cui è stata valutata congrua l’offerta della società in house Invitalia;

- con nota prot. uscita n. 8853 in data 24 marzo 2023 il Direttore Area Programmi e Procedure f.f. di Direttore Generale dell’Agenzia ha comunicato ad Invitalia l’ accettazione formale della citata proposta progettuale e dell’Allegato 1 alla medesima;
- sussiste l’interesse pubblico a realizzare le attività di gestione della misura “Fondo di contrasto alla deindustrializzazione”, con particolare riferimento alla definizione della cornice normativa e procedurale del suddetto intervento agevolativo, all’accesso al contributo e all’erogazione delle agevolazioni;
- per tutto quanto sopra indicato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici la presente Convenzione non rientra nell’ambito di applicazione del codice stesso;
- considerato che con prot. 0002698 del 03 maggio 2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Segretariato Generale ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2.

(Oggetto)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra le *Parti* e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da *Invitalia* per dare attuazione alla misura “Fondo di contrasto alla deindustrializzazione” (di seguito: *misura*), con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività:

- a) implementazione della piattaforma ICT;
- b) informazione e assistenza alle imprese sulla *misura*;
- c) monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- d) concessione previa acquisizione dei CUP (Codici Unici di Progetto) ed erogazione dei contributi alle imprese;
- e) attività trasversali e servizi accessori alla gestione.

2. Le attività di cui al comma 1, così come dettagliate all’Allegato 1 – “Piano delle attività e dei costi” – della presente Convenzione, saranno svolte da *Invitalia* nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 3.

(Esecuzione delle attività)

1. Il “Piano delle attività e dei costi”, di cui all’Allegato 1, esplicita, anche con riferimento a ciascun anno di durata della presente Convenzione, la ripartizione stimata dei costi per tipologia di spesa.

2. Il “Piano delle attività e dei costi”, ove ritenuto necessario sulla base dell’andamento effettivo delle attività da svolgere e della conseguente rideterminazione dei servizi da erogare, nonché dei profili professionali e contrattuali da coinvolgere, può essere aggiornato, previa autorizzazione di *ACT*, al fine di ottimizzare la gestione della *misura*, fermi restando gli oneri complessivi, nel limite massimo di 2.720.000,00 € IVA inclusa, e la durata della Convenzione. I suddetti aggiornamenti saranno esplicitati e motivati in sede di rendicontazione, non essendo necessario procedere ad una preventiva modifica del “Piano delle attività e dei costi”.

3. *ACT* si impegna a mettere a disposizione di *Invitalia* le informazioni e i documenti necessari alla realizzazione delle attività di competenza di *Invitalia*, che a sua volta si impegna ad assicurare il pieno ed efficace espletamento delle attività assegnatele, sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa.

4. *Invitalia*, operando nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assume la piena responsabilità sulle attività svolte e le procedure adottate per l’esecuzione dell’incarico assegnatole, ivi comprese quelle relative all’approvvigionamento di beni e servizi e tenendo conto delle competenze di *ACT*.

5. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, *Invitalia* trasmette ad *ACT* una relazione semestrale sull’attività svolta, redatta sulla base di uno schema condiviso con la medesima *ACT*.

6. *Invitalia* si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

7. Le *Parti* si obbligano al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 4.

(Referenti della Convenzione)

1. *ACT* indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione: Dott. Giorgio Martini.

2. *Invitalia* indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione la Dott.ssa Alessandra Fonseca.

3. Eventuali avvicendamenti nella individuazione dei suddetti referenti saranno tempestivamente comunicati all’altra *Parte* e non comportano modifica della presente Convenzione.

Art. 5.

(Rimborso dei costi sostenuti da Invitalia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, così come specificate in allegato, è riconosciuto a *Invitalia*, per l'intero periodo di efficacia della Convenzione, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, entro il limite massimo del 2%, IVA inclusa, delle risorse stanziare per la misura - pari a 136 milioni di euro - per un importo complessivo non superiore ad euro 2.720.000,00 (duemilionesettecentoventimila/00), IVA inclusa (pari a euro 2.229.508,20 IVA esclusa).

2. L'IVA è calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura.

3. L'IVA è versata da *ACT* direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

4. Il rimborso dovuto ad *Invitalia* è riconosciuto a titolo di integrale ristoro dei costi sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 2 ed è calcolato secondo quanto previsto nella "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA", Allegato 2 alla presente Convenzione.

Art. 6.

(Modalità di pagamento e rendicontazione)

1. Per il rimborso dei costi di cui all'articolo 5, *Invitalia* presenta ad *ACT*, con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre per ogni anno di durata della convenzione e con riferimento alle attività svolte nell'anno, la rendicontazione delle spese sostenute e la documentazione a corredo delle stesse di seguito specificata. Tale documentazione sarà prodotta entro novanta giorni dalla scadenza del periodo oggetto di rendicontazione e redatta sulla base di quanto stabilito all'Allegato 3 – "Disciplinare di rendicontazione".

2. Relativamente al personale impegnato nelle attività di gestione dell'intervento, in sede di rendicontazione semestrale *Invitalia* dovrà produrre l'elenco nominativo delle risorse coinvolte, il loro livello di inquadramento e impegno temporale (ore dedicate alle attività oggetto della presente Convenzione).

3. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, *Invitalia* dovrà, in sede di rendicontazione, fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa e i relativi importi, specificando le modalità di acquisizione dei suddetti beni e servizi, che sarà oggetto di specifica approvazione da parte di *ACT* in termini di coerenza e congruità.

4. Per quanto attiene i costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, gli stessi saranno in sede di rendicontazione valorizzati fino ad un massimo del 25% della somma dei costi diretti (personale/collaboratori) e dei costi per l'acquisizione di beni e servizi, con indicazione delle modalità di calcolo adottate per l'imputazione dei suddetti costi alle attività rendicontate.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, l'emissione dei mandati di pagamento per i rimborsi dovuti a *Invitalia* avviene

entro trenta giorni dalla presentazione da parte di *Invitalia* della rendicontazione di cui al comma 1, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche svolte da *ACT* sulla documentazione acquisita.

6. *ACT* valuta l'ammissibilità delle spese rendicontate da *Invitalia* in relazione alle attività svolte, approvando ciascuna rendicontazione entro trenta giorni, naturali e consecutivi, dalla relativa trasmissione, ai sensi del precedente comma.

7. In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) *ACT* non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: UFQS8Y.

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- il numero di protocollo assegnato alla Convezione;
- il riferimento al Fondo;
- il Codice Unico di Progetto: E88I23001600001
- Esigibilità Iva: non soggetta a Split Payment.

Art. 7.

(Modalità di trasferimento a Invitalia delle somme necessarie per la liquidazione dei contributi)

1. Le risorse finanziarie destinate alla erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie sono assegnate a *Invitalia* - anche in unica soluzione - sulla base di un piano finanziario approvato da *ACT*, fino al limite delle risorse, di cui all'articolo 5, comma 1, pari a complessivi euro 133.280.00,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono accreditate da *ACT* su un conto corrente bancario dedicato aperto da *Invitalia*, al netto del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 1 della presente Convenzione.

3. Ai fini dell'accREDITAMENTO dei contributi alle imprese assegnatarie, *Invitalia* verifica la documentazione presentata dai beneficiari della *misura* e, in caso di esito positivo, dà corso all'erogazione degli importi dovuti.

4. *Invitalia* fornirà rendiconti semestrali ad *ACT* in merito alla movimentazione del predetto conto corrente.

5. *Invitalia* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

6. *ACT* trasferisce, inoltre, gli importi relativi ai rimborsi dei costi sostenuti da *Invitalia* di cui al precedente articolo 5, secondo le modalità di pagamento previste dall'articolo 6.

7. La documentazione di spesa è conservata presso *Invitalia* per almeno dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche di *ACT* e degli organismi nazionali preposti al controllo.

Art. 8.

(Durata della Convenzione, proroghe e modifiche)

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2025.
2. La presente Convenzione è valida tra le *Parti*, a far data dalla sua sottoscrizione, e diventerà efficace solo a seguito della notifica dell'avvenuta approvazione da parte dei competenti uffici di *ACT* e dell'avvenuta registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo.
3. *ACT* procederà a dare immediata comunicazione ad *Invitalia* dell'avvenuta approvazione e registrazione.
4. Eventuali proroghe o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le *Parti* e formalizzate mediante atto aggiuntivo alla presente Convenzione o mediante scambio di comunicazioni ufficiali.

Art. 9.

(Trattamento dei dati)

1. Le *Parti* si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. Le *Parti* si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano, in base ai dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle rispettive attività previste dalla presente convenzione, a:

- a. eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del *GDPR*, custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- b. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
- c. utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al *GDPR* e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- d. utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

2. Relativamente alle modalità del trattamento, le *Parti* dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione.

3. In relazione alla comunicazione dei dati, le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del *GDPR*; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le *Parti* si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

Art. 10.

(Riservatezza)

1. Resta tra le *Parti* espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da *Invitalia* viene a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

2. In tal senso, *Invitalia* si obbliga ad adottare, con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

3. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di tutte le *Parti*.

Art. 11.

(Interruzione)

1. Nei casi di interruzione delle attività per cause non imputabili a *Invitalia*, *ACT* effettuate le opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente.

2. A seguito dell'interruzione delle attività, l'eventuale importo erogato a *Invitalia* e successivamente non rendicontato dovrà essere rimborsato.

Art. 12.

(Diritto di recesso)

1. *ACT* può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di *Invitalia* qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciuti a *Invitalia* i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se relativi ad attività non ancora materialmente effettuate, risultino già oggetto di impegni formalmente assunti con atti giuridicamente vincolanti.

Art. 13.
(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle *Parti*, il Foro di Roma.

Art. 14.
(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15.
(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti di ACT)

1. *Invitalia*, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti dell'*ACT* che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa *ACT* e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Allegati:

- Allegato 1: Piano delle attività e dei costi;
- Allegato 2: Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa;
- Allegato 3: Disciplinare di rendicontazione.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Direttore Area Programmi e Procedure f.f. di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dott. Riccardo Monaco.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Amministratore Delegato, Dott. Bernardo Mattarella (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1) - PIANO DELLE ATTIVITA' E DEI COSTI 2023 – 2025

Il presente documento riporta la pianificazione delle attività e dei costi, nonché la descrizione dei servizi erogati da *Invitalia* per la progettazione dell'impianto normativo procedurale della misura, nonché per assicurarne la tempestiva e regolare attuazione.

In particolare, le attività di gestione di *Invitalia* copriranno i seguenti ambiti di attività:

- a) redazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alla gestione della misura;
- b) gestione dei controlli istruttori di tipo amministrativo - documentali per l'ammissione delle domande di contributo pervenute, nonché per eventuali informazioni ed assistenza (sia di tipo amministrativo che tecnico-informatico) ai potenziali soggetti beneficiari;
- c) concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa verifica del rispetto dei requisiti delle imprese beneficiarie, sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti «*de minimis*», nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013;
- d) erogazione delle agevolazioni ed espletamento dei relativi controlli amministrativi;
- e) monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- f) gestione delle comunicazioni alle imprese beneficiarie (richieste di integrazione documentale, motivi ostativi) nonché delle eventuali variazioni e revoche;
- g) implementazione e aggiornamento delle pagine web dedicate anche con riferimento alla pubblicazione dell'elenco delle imprese beneficiarie cui è concesso il contributo e delle informazioni relative all'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
- h) adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si chiede di riconoscere ad *Invitalia* un corrispettivo, calcolato sulla base delle attività da svolgere, pari al 2% della dotazione finanziaria e pertanto ad euro 2.720.000,00 (duemilionesettecentoventimila/00), IVA inclusa.

Le attività saranno rendicontate da *Invitalia* ad *ACT* con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre per ogni anno di durata della convenzione.

La rendicontazione a sostegno delle spese sostenute sarà inviata da *Invitalia* ad *ACT* entro 90 giorni dalla scadenza del periodo oggetto di rendicontazione.

L'emissione da parte di *ACT* dei mandati di pagamento per i rimborsi dovuti a *Invitalia* avviene entro trenta giorni dalla presentazione da parte di *Invitalia* della rendicontazione semestrale subordinatamente all'esito positivo delle verifiche svolte da *ACT* sulla documentazione acquisita.

Le attività di seguito dettagliate verranno svolte da *Invitalia* dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino al 31/12/2025.

1. Progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura

1.1 Progettazione e implementazione della piattaforma informatica per l'accoglienza e l'istruttoria delle domande;

1.2 messa a punto degli standard/format di gestione del processo operativo della misura e della documentazione amministrativa di supporto per la fase istruttoria;

1.3 definizione della cornice gestionale della misura, con riferimento al supporto nella progettazione della strumentazione tecnico-operativa funzionale all'istruttoria delle domande di accesso al contributo;

1.4 eventuali informazioni ed assistenza (sia di tipo amministrativo che tecnico-informatico) ai potenziali soggetti beneficiari.

2. Concessione delle agevolazioni

2.1 Gestione della piattaforma informatica in fase di accoglimento delle domande di accesso al contributo, con relativo controllo automatizzato in merito all'ordine di arrivo delle istanze pervenute e al rispetto delle riserve finanziarie disponibili;

2.2 istruttoria delle domande di ammissione (verifica della presenza, correttezza e completezza della domanda e degli allegati trasmessi), anche attraverso l'interrogazione del Registro Imprese;

2.3 predisposizione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni e dell'elenco delle domande erronee o incomplete;

2.4 delibera delle concessioni, previa acquisizione dei CUP;

2.5 monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2.6 adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti (generazione e conferma dei COR).

3. Erogazione delle agevolazioni

3.1 Ricezione e gestione delle richieste di erogazione (SAL unici oppure anticipo e SAL a saldo) inviate tramite piattaforma informatica dai soggetti beneficiari;

3.2 istruttoria e delibera delle richieste di erogazione dei SAL unici;

3.3 istruttoria e delibera delle richieste di erogazione dell'anticipo;

3.4 verifica della regolarità contributiva delle imprese, ivi compreso l'accertamento richiesto presso gli enti contributivi ed espletamento dei relativi controlli amministrativi;

3.5 redazione ed invio di comunicazioni di decadenza ovvero di prese d'atto di rinunce;

3.6 redazione ed invio di eventuali comunicazioni di preavvisi di revoca e di revoca definitiva delle agevolazioni;

3.7 liquidazione dei contributi alle imprese beneficiarie.

4. Piano dei costi

Le variazioni nella valorizzazione del costo del personale impegnato nella gestione della *misura*, così come quelle relative alla ripartizione per tipologia di attività di cui alle successive tabelle, saranno preventivamente comunicate ad *ACT* per la sua approvazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, che stabilisce che la Convenzione preveda la "definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA" nelle seguenti Tabelle 2, 3 e 4 il cronoprogramma dei costi suddiviso per semestre.

Tab.1 - Voci di costo - dalla data di sottoscrizione della Convenzione al 31/12/2025

Voci di costo	(dalla data di sottoscrizione della Convenzione al 31/12/2025)
A - Personale	1.684.829,94 €
B - Acquisto beni e servizi	98.776,62 €
TOTALE A + B	1.783.606,56 €
C - Spese generali (25% di A+B)	445.901,64 €
TOTALE A + B + C	2.229.508,20 €
IVA 22%	490.491,80 €
Totale IVA inclusa	2.720.000,00 €

Tab.2 - Voci di costo – Anno 2023

Voci di costo	I semestre dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023	II semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023
A - Personale	280.804,99 €	280.804,99 €
B - Acquisto beni e servizi	9.388,31 €	9.388,31 €
TOTALE A + B	290.193,30 €	290.193,30 €
C - Spese generali (25% di A+B)	72.548,32 €	72.548,32 €
TOTALE A + B + C	362.741,62 €	362.741,62 €
IVA 22%	79.803,16 €	79.803,16 €
Totale IVA inclusa	442.544,77 €	442.544,77 €

Tab.3 - Voci di costo – Anno 2024

Voci di costo	I semestre dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024	II semestre dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024
A - Personale	280.804,99 €	280.804,99 €
B - Acquisto beni e servizi	20.000,00 €	20.000,00 €
TOTALE A + B	300.804,99 €	300.804,99 €
C - Spese generali (25% di A+B)	75.201,25 €	75.201,25 €
TOTALE A + B + C	376.006,24 €	376.006,24 €
IVA 22%	82.721,37 €	82.721,37 €
Totale IVA inclusa	458.727,61 €	458.727,61 €

Tab.4 - Voci di costo – Anno 2025

Voci di costo	I semestre dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025	II semestre dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025
A - Personale	280.804,99 €	280.804,99 €
B - Acquisto beni e servizi	20.000,00 €	20.000,00 €
TOTALE A + B	300.804,99 €	300.804,99 €
C - Spese generali (25% di A+B)	75.201,25 €	75.201,25 €
TOTALE A + B + C	376.006,24 €	376.006,24 €
IVA 22%	82.721,37 €	82.721,37 €
Totale IVA inclusa	458.727,61 €	458.727,61 €

Il Piano operativo e dei costi, ove ritenuto necessario sulla base dell'andamento effettivo delle attività da svolgere e della conseguente rideterminazione dei servizi da erogare nonché dei profili professionali e contrattuali da coinvolgere, può essere aggiornato al fine di ottimizzare la gestione delle attività, fermo restando gli oneri complessivi e la durata. I suddetti aggiornamenti saranno preventivamente comunicati ad ACT per la sua approvazione.

ALLEGATO 2)

Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

***Programma Operativo Nazionale Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 (FSE – FESR)
CCI 2014IT05M2OP002***

***adottato con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015 e modificato, da ultimo, con
Decisione C(2020) 3363 del 18 maggio 2020***

**Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività
progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli
Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA**

(INVITALIA)

Aggiornamento 2020

SOMMARIO	
1. Premessa	
2. Ambito di applicazione della presente metodologia.....	10
2.1. Determinazione dei costi del personale interno – Metodologia di individuazione delle tabelle standard di costi unitari.....	14
2.1.1 <i>Costi del personale</i>	14
2.1.2 <i>Tempo produttivo</i>	20
2.1.3 <i>Calcolo del costo standard unitario</i>	21
2.2 Determinazione dei costi per le spese generali - Metodologia di individuazione del tasso forfettario applicabile	24
3. Tenuta documentale	31

1. Premessa

Nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (POC), la cui attuazione è stata affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., è stata indicata l'intenzione di ricorrere all'utilizzo dei costi semplificati (cfr. sezione della scheda progetto "Opzioni di rendicontazione dei costi") sia per quanto riguarda i costi del personale (tabelle standard di costi unitari del personale di cui all'art 67 par. 1 lett b) del Reg. UE n. 13030/2013 mediante utilizzo della metodologia ex art. 67 par. 5 lett a) sia per quanto riguarda le spese generali (finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti di cui all'art. 67 par. 1 lettera d) del Reg. UE n. 1303/2013 mediante utilizzo della metodologia ex art. 68 par. 1 lett a). Pertanto, con Determina dell'Autorità di Gestione

n. 19 del 17/04/2017 è stata approvata la "*Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA*" proposta ed elaborata da Invitalia s.p.a. sulla base di un set di dati relativi sia ai costi del personale che ai costi indiretti riferito al triennio 2013-2014-2015. Nel suddetto documento è prevista - in caso di affidamenti ad Invitalia per la realizzazione di attività progettuali con un orizzonte temporale superiore a tre anni e comunque entro la fine del 2019 - la possibilità di rivedere la metodologia con nuovi dati necessari ad aggiornare gli importi di riferimento (cfr. par. 4 "Aggiornamento della metodologia).

Il presente documento costituisce quindi l'aggiornamento della metodologia adottata con Decreto AdG n. 19 del 7 aprile 2017, a seguito dell'analisi del data base aggiornato con importi riferiti al triennio 2016-2017-2018, trasmesso da Invitalia s.p.a. con mail del 28.08.2020, e della documentazione integrativa, trasmessa con nota Prot n. 0165461 del 27-10-2020, richiesta a seguito della verifica in loco effettuata dall'Autorità di Gestione.

2. Ambito di applicazione della presente metodologia

La metodologia dei costi di Invitalia approvata con Decreto AdG n. 19 del 07.04.2017 è stata definita previamente rispetto all'avvio delle linee progettuali affidate nell'ambito dei Progetti

già ammessi a finanziamento nel PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e la stessa metodologia è stata finora applicata per gli affidamenti in house Invitalia per tutti i progetti ammessi sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Quanto sopra in conformità alle previsioni regolamentari riportate nel decreto di approvazione secondo cui *“Una volta che un Beneficiario abbia adottato una specifica modalità di rendicontazione, questa modalità si applicherà a tutte le operazioni gestite dal Beneficiario per gli altri progetti ammessi a finanziamento nel Programma e/o riferite al medesimo ente attuatore (nel caso di affidamenti ad ente in house)”*.

Pertanto il presente documento metodologico aggiornato dovrà applicarsi a tutti i progetti indicati nella tabella che segue, attualmente ammessi a finanziamento sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (POC), in linea con quanto indicato dal beneficiario nella sezione specifica della scheda progetto in cui viene esplicitata l'intenzione di ricorrere all'utilizzo dei costi semplificati sia per quanto riguarda i costi del personale interno che per quanto riguarda le spese generali.

Di seguito si riporta l'elenco aggiornato dei progetti ammessi aventi linee di attività affidate all'ente in house INVITALIA - che rientrano nell'ambito di applicazione della presente metodologia secondo cui, nello specifico, la rendicontazione mediante costi semplificati viene utilizzata:

- con riferimento ai costi del personale interno, mediante un parametro (tabelle standard di costi unitari del personale) definito secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile ai sensi dell'art. 67 paragrafo 5 lettera a) Reg UE 1303/2013;
- con riferimento alle spese generali, mediante l'applicazione di un tasso forfettario calcolato in misura pari al 25% dei costi diretti ammissibili di progetto, sempre definito secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile, ai sensi dell'art. 68, lettere a) del Reg. (UE) n.1303/2013.

TabellaA – Progetti ammessi a finanziamento che rientrano nell’ambito di applicazione della presente metodologia

CUP	PROGETTO	BENEFICIARIO	FONTE
J59D16000240007	Progetto di supporto alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di Regolamentazione, Organizzazione, Pianificazione, Efficienza nel settore dei Servizi Pubblici Locali (Progetto ReOPEN SPL)	PCM – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	PON GOV
C51E16000110006	Progetto “Rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel percorso di	Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione per i Servizi di Comunicazione	PON GOV
	implementazione del NUE 112 e dei connessi processi di governance multilivello”	elettronica, di radiodiffusione e postali	
J21H16000050006	Progetto “OPENCUP seconda fase”	PCM – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica	PON GOV
B51B17000070001	Registro nazionale degli aiuti di stato, progettazione e primo rilascio	Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese	POC
B51B17000060007	Registro nazionale degli aiuti di stato	Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese	POC
B21F18000190006	Attività di supporto tecnico all’attuazione del progetto E-Internationalization- “Rafforzamento Digital Export”	Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	PON GOV
J51H16000050007	Analisi fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN – “Comunicazione resilienza”	Il Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria	PON GOV
C89F19000230001	Piattaforma informatica per l’accelerazione degli investimenti pubblici	Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	POC

I progetti ammessi a finanziamento nel Programma di cui alla Tabella A hanno inteso ricorrere all'affidamento, per l'attuazione di una o più linee progettuali, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (d'ora in avanti Invitalia).

Nel rispetto della procedura indicata nel Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma sono state presentate e sottoposte a valutazione da parte dell'AdG le metodologie di calcolo aggiornate proposte da Invitalia, sia del parametro di rendicontazione dei costi del personale interno che della percentuale forfettaria del 25% sulle spese dirette di progetto (riferite all'affidamento ente in house).

Nello specifico per la definizione del metodo di calcolo da applicarsi all'ente in house Invitalia si è proceduto in analogia a quanto definito dal all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e (iii), dell'Regolamento 1303/2013, ossia all'uso di dati relativi ad Invitalia stessa anche in considerazione del fatto che tale ente in house è incaricato dell'esecuzione di diverse linee progettuali da finanziarsi con risorse del Programma nell'arco del periodo di programmazione.

Per questi motivi ed al fine anche di fornire anche maggiore garanzia ed affidabilità dei dati utilizzati per il metodo di calcolo, si è proceduto alla combinazione:

- dell'analisi di dati storici (*cfr. EGESIF_14-0017 paragrafo 5.2.2.2 lett. a*), prendendo a riferimento la lunghezza delle serie suggerita dalla linea EGESIF_14-0017, ossia dati contabili relativi a un periodo di almeno tre anni, in modo da identificare le eventuali circostanze eccezionali che si siano ripercosse sui costi reali in un anno determinato nonché le tendenze degli importi dei costi;
- dei Requisiti comuni per l'uso di dati (*cfr. EGESIF_14-0017 paragrafo 5.2.2.2 lett. c*), utilizzando dati di bilancio certificati in modo da assicurare l'affidabilità dei dati di riferimento usati come base di calcolo.

L'adozione delle metodologie dei costi presentate, descritte nei paragrafi che seguono, (valutate nel rispetto dei principi di giustizia, equità e verificabilità, in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013) è condizione di efficacia delle Convenzioni tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario per quanto attiene alle rendicontazioni dei costi per l'ente in house Invitalia affidatario della realizzazione di linee di

progetti finanziati con risorse sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

2.1. Determinazione dei costi del personale interno – Metodologia di individuazione delle tabelle standard di costi unitari

La definizione delle tabelle standard di costi unitari applicabili ai progetti che hanno previsto l'affidamento all'ente in house Invitalia di linee progettuali è stata effettuata in coerenza con quanto previsto Regolamento UE n.1303/2013 all'art.67 paragrafi 1 e 5, ossia adottando un metodo equo, giusto e verificabile sulla base di dati storici, assicurando la parità di trattamento dei Beneficiari e/o delle operazioni per i quali Invitalia è soggetto attuatore di linee progettuali.

L'utilizzo della tabella standard di costo unitario consente la migliore approssimazione possibile del costo reale nella misura in cui il costo orario di unità standard viene calcolato dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per un "tempo lavorativo *produttivo*" che tenga conto delle ferie e delle festività dell'anno.

In coerenza con la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), pubblicata dalla Commissione europea ad ottobre 2014 (Nota EGESIF _14-0017), si definiscono così le tabelle standard di costo unitario riferite alle spese del personale di Invitalia sulla base di 2 principali dati:

- i più recenti costi annui lordi per l'impegno documentati;
- il tempo lavorativo produttivo.

Per ciò che concerne la migliore approssimazione possibile del costo reale del personale si è fatto riferimento ai costi annui lordi per l'impiego documentati nei recenti anni 2016, 2017 e 2018, i cui bilanci risultano approvati.

Per ciò che concerne le quantità, le ore/uomo previste per l'attuazione dei Progetti sono state identificate facendo riferimento al tempo produttivo così come regolato dal Contatto Collettivo nazionale dei Lavoratori attualmente vigente in Invitalia (*cfr paragrafo 2.1.2*).

2.1.1 Costi del personale

Riguardo ai più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati si prendono a riferimento i valori registrati nel recente triennio relativo alle annualità 2016-2017-2018 per l'intera

popolazione Invitalia. Nello specifico, i valori vengono analizzati nel dettaglio con l'estrazione dei dati dal sistema informatico di registrazione presenze e gestione delle paghe (INAZ).¹

In merito, si precisa che le estrazioni dal sistema INAZ gestione paghe permettono di individuare e selezionare le voci di costo del personale coerenti con le disposizioni previste dai vademecum di riferimento dei Fondi SIE.

I costi annui lordi per l'impiego, infatti, sono stati calcolati, al netto degli emolumenti ad personam, pari alla somma delle seguenti voci di costo:

- retribuzione annuale lorda comprensiva di ticket e della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore;
- retribuzione differita (rateo TFR, 13a mensilità, 14a mensilità);
- oneri sociali e fiscali non a carico del dipendente.

In merito si precisa che i dati INAZ sono riconducibili in qualunque momento ai dati di bilancio ufficiale approvato in quanto il sistema informatico di registrazione presenze e gestione delle paghe (INAZ) si interfaccia con il sistema gestionale SAP (*cf. Allegato 1 - "Riconciliazione*

¹ Sistema INAZ Rilevazione Presenze: La rilevazione della presenza e la verifica del rispetto dell'orario di lavoro sono effettuate con sistema automatizzato, così come previsto dall'art.64 del CCNL sull'attestazione della presenza del personale dipendente. In particolare, i lavoratori dovranno attestare qualsiasi uscita ed entrata dalla sede di lavoro tramite apposito badge. Il personale avente la qualifica di quadro di cui all'art. 31 effettuerà una sola attestazione di presenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 62 (orario di lavoro), concernente la durata della prestazione lavorativa. Il sistema informatico aziendale che attesta la presenza dei dipendenti è INAZ. Il sistema registra le ore effettivamente lavorate dai dipendenti giornalmente.

La durata dell'orario di lavoro è stabilita dal CCNL di Invitalia all'art.62 in 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì. L'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero - settimanale è così definito nel successivo art. 60 del CCNL: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 16.45, il venerdì dalle 8,30 alle 15.15 con 45 minuti di intervallo per il pranzo e con un'ora di flessibilità all'ingresso ed un'ulteriore mezz'ora di flessibilità per la pausa pranzo. I dipendenti devono altresì inserire nel portale INAZ le causali di assenza che vengono successivamente autorizzate dal responsabile. Alcune causali di assenza, ad esempio la malattia o la maternità, vengono inserite a cura dell'Amministrazione del Personale. A chiusura di ciascun mese, l'Amministrazione del Personale provvede alla quadratura verificando il rispetto dell'orario di lavoro. L'attività svolta è descritta dalla Policy Gestione delle presenze.

Sistema INAZ Gestione Paghe: A valle dei processi di chiusura mensili, Amministrazione del Personale comunica al sistema Timesheet la disponibilità dei dati al fine predisposizione dei timesheet individuali e provvede a rendere disponibile i dati al sistema INAZ gestione paghe. Quest'ultimo processo avviene nell'ambito dei software Inaz (da presenze a paghe).

Sulla base dei dati provenienti da presenze e della retribuzione spettante a ciascun dipendente, il sistema paghe di Inaz elabora gli stipendi mensili. La stessa procedura genera anche un flusso di contabilità, sia sintetico che analitico per dipendente, che viene posto a disposizione degli uffici contabili per la registrazione.

Tecnicamente, il file di contabilità prodotto da Inaz, viene immesso nel modulo di contabilità SAP previa elaborazione di una tabella di corrispondenza a cura dei sistemi informativi necessaria per rendere i dati Inaz leggibili da SAP.

Periodicamente sono previsti dei momenti di verifica dell'allineamento dei dati contabili con le risultanze di Inaz.

Bilancio INAZ 2016-2018” ed Allegato 2 - “Riconciliazione Bilancio-Gestionale 2016-2018” alla Nota metodologica tabelle standard di costo unitario Aggiornamento Settembre 2020)

Il processo di elaborazione dei dati del personale ai fini dell’individuazione delle voci di costo coerenti con quanto definito sopra come costo annuo lordo per l’impiego documentati consta delle seguenti attività:

1. Estrazione per le 3 annualità (2016-2017-2018) dei costi del personale dipendente dal sistema INAZ – paghe, dettagliato per matricola e per voce retributiva;
2. Verifica, per singolo conto contabile, della coerenza e della riconducibilità dei dati estratti dal Sistema INAZ con i dati estratti dal sistema informatico di gestione dei conti per il bilancio (SAP), al fine di conciliare i criteri di competenza e cassa (rif. sopravvenienze passive o attive mirate a correggere eventuali poste di accantonamento, come ad esempio il fondo ferie);
3. Selezione delle voci di costo pertinenti per il calcolo dei costi orari ed eliminazione di quelle non autorizzate (MBO e premialità, spese di viaggio, indennità aggiuntiva TFR, ecc.);
4. Integrazione delle poste di rettifica, non recepite nel sistema Inaz, desunte dalle registrazioni contabili effettuate per la redazione del Bilancio (cfr. ripartizione omogenea tra i livelli retributivi, in base al numero delle risorse, degli “Interest cost” ovvero il valore della rivalutazione dell’accantonamento del Fondo TFR previsto dai Principi Contabili Internazionali (IAS));
5. Integrazione del costo dei ticket in base al reale consumo degli stessi, risultante dal sistema Inaz- presenze;
6. Rettifiche per conto contabile a seguito della normalizzazione dei costi del livello dirigenziale.

A seguito del processo di estrazione ed elaborazione della base dati², così come sopra descritto, al fine di mantenere un adeguato livello di corrispondenza tra i costi unitari e costi reali, i costi

² Le banche dati di riferimento delle informazioni estratte dai sistemi INAZ rilevazione presenze e gestione paghe restano a disposizione, presso gli Uffici di Invitalia, ai fini di ulteriori verifiche e controlli di dettaglio da parte dell’Autorità di Gestione.

annui lordi sono stati aggregati nei 6 livelli professionali corrispondenti al livello dirigenziale e ai livelli di inquadramento professionale previsti dal CCNL di Invitalia:

- Dirigenti;
- I livello - Quadri
- II livello;
- III livello;
- IV livello;
- V livello.

Si precisa che con riferimento al livello professionale Dirigenti, anche ai fini di una maggiore coerenza con le prassi operative, si è optato per la normalizzazione dei costi al fine di escludere quelle fasce retributive troppo distanti dal valore medio, applicando il metodo della deviazione standard.

Di seguito, si rappresenta per le tre annualità il costo totale del personale Invitalia suddiviso per i singoli livelli professionali.

Tabella 1 – Costi totali del personale Invitalia 2016 – 2017 – 2018

Livello	Costi totali		
	2016	2017	2018
Dirigenti	7.398.630,4	8.005.282,0	8.680.799,6
1 Liv. Quadro	19.081.108,9	19.299.315,6	19.724.510,8
2 Liv.	14.554.616,3	15.559.674,4	15.641.611,7
3 Liv.	14.083.155,4	16.642.288,9	20.262.568,5
4 Liv.	19.064.927,1	23.234.164,9	24.799.653,5
5 Liv.	1.680.344,0	1.499.728,8	725.858,0
Totale	75.862.782,0	84.240.454,6	89.835.002,1

Corrispondentemente, dal sistema INAZ Rilevazione Presenze sono state estratte le giornate di effettiva presenza registrate nelle annualità di riferimento per singolo livello professionale e singola matricola ai fini del calcolo degli FTE³. Di seguito, i valori FTE per i singoli livelli professionali nelle tre annualità di riferimento.

3. Il numero degli FTE sono estratti dal sistema informatico di registrazione presenze e gestione delle paghe (INAZ) e consentono una visuale di dettaglio per singola matricola. Il calcolo dei Full Time Equivalent (FTE) prende in considerazione l'effettiva presenza delle risorse registrata

Tabella 2 – FTE Invitalia 2016 – 2017 – 2018

Livello	FTE		
	2016	2017	2018
Dirigenti	38,0	39,5	42,6
1 Liv. Quadro	193,3	195,3	197,4
2 Liv.	202,0	214,9	210,7
3 Liv.	233,8	278,2	345,0
4 Liv.	404,1	497,1	531,4
5 Liv.	38,2	33,8	15,6
Totale	1.109,3	1.258,8	1.342,7

Calcolo del costo annuo lordo per livello professionale

Al fine della migliore approssimazione possibile dei costi reali, con riferimento al livello professionale “Quadro”, in considerazione dell’elevata dispersione di valori di costo, si è optato per l’individuazione di due ulteriori fasce di retribuzione (Liv. Quadro I fascia – Liv. Quadro II Fascia) per la sub-popolazione dei Quadri.

Le due fasce di costo sono state definite nell’arco temporale di riferimento sulla base di un indice di dispersione funzionale ad individuare la distribuzione statistica quantitativa della popolazione di riferimento e, in modo particolare, la misura con la quale i suoi valori sono distanti da un valore centrale. Le elaborazioni effettuate hanno determinato nel triennio di riferimento un indice di dispersione medio pari ad euro 112.893,33.

Nella successiva tabella 3 sono rappresentate le distribuzioni dei costi del personale del livello Quadro per le tre annualità di riferimento.

nelle 3 annualità di riferimento oltre che l’orario di lavoro previsto nel rapporto contrattuale in coerenza con quanto definito dall’ OECD Statistical Glossary che misura il Fulltime equivalent employment quale rapporto tra le ore effettivamente lavorate e le ore medie annuali riferibili ai lavoratori a tempo pieno (cfr. paragrafo B - tempo produttivo).

Tabella 3 – Distribuzione dei costi del personale del livello Quadro

2016			2017			2018		
Massimo	Minimo	Valore centrale	Massimo	Minimo	Valore centrale	Massimo	Minimo	Valore centrale
142.179,5	73.240,1	107.709,8	150.457,1	75.406,0	112.931,5	159.261,8	76.815,5	118.038,7

Dunque, individuate le 2 fasce per la sub-popolazione dei Quadri, di seguito si rappresenta per le tre annualità di riferimento i costi annui lordi normalizzati e suddivisi per i singoli livelli professionali.

Tabella 4 – Costi annui lordi per livello professionale normalizzati

Livello	Costi annui lordi normalizzati		
	2016	2017	2018
Dirigenti	7.398.630,4	8.005.282,0	8.680.799,6
1 Liv. Quadro I fascia	3.365.982,1	1.927.580,9	1.476.960,7
1 Liv. Quadro II fascia	15.115.927,5	15.938.881,1	16.301.223,6
2 Liv.	14.554.616,3	15.559.674,4	15.641.611,7
3 Liv.	14.083.155,4	16.642.288,9	20.262.568,5
4 Liv.	19.064.927,1	23.234.164,9	24.799.653,5
5 Liv.	1.680.344,0	1.499.728,8	725.858,0
Totale	75.263.582,8	82.807.601,0	87.888.675,6

Si precisa che, ai fini di una maggiore rappresentatività dei dati, la normalizzazione dei costi è stata effettuata prendendo in considerazione i dipendenti con il livello di quadro con contratto a tempo pieno e che hanno registrato una presenza continua in azienda al netto di maternità, congedi e aspettative e non considerando le permanenze inferiori ad 1 anno ed i contratti part-time. Di seguito si rappresentano per le tre annualità di riferimento il valore degli FTE suddivisi per i singoli livelli professionali.

Tabella 5 – FTE annui normalizzati

Livello	FTE		
	2016	2017	2018
Dirigenti	38,0	39,5	42,6
1 Liv.Quadro I fascia	27,1	14,9	10,8
1 Liv.Quadro II fascia	160,6	169,0	167,2
2 Liv.	202,0	214,9	210,7
3 Liv.	233,8	278,2	345,0
4 Liv.	404,1	497,1	531,4
5 Liv.	38,2	33,8	15,6
Totale	1.103,7	1.247,3	1.323,3

2.1.2 Tempo produttivo

In coerenza con quanto suggerito dagli esempi applicativi della EGESIF e con le prassi adottate nell'ambito della programmazione 2014-2020, di seguito si calcola il tempo lavorativo produttivo registrato nelle 3 annualità di riferimento in "ore" distinguendo quello previsto per i dipendenti da quello previsto per i dirigenti⁴.

Tabella 6 – Tempo produttivo CCNL Dipendenti Invitalia

	2016	2017	2018
52 settimane 36 ore da CCNL	1.879,2	1.872,0	1.872,0
Ferie (26 giorni pari a 187 ore e 45 minuti)	- 187,2	- 187,2	- 187,2
Permessi retribuiti	- 15,0	- 15,0	- 15,0
Riposi per festività sopresse (4 giorni x 7,2 ore)	- 28,8	- 28,8	- 28,8
Festività*	- 72,0	- 82,8	- 72,0
Ore lavorabili annuali	1.576,2	1.558,2	1.569,0
gg. lavorabili annuali	218,9	216,4	217,9

⁴ Per il livello dirigenziale si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Tabella 7 – Tempo produttivo Dirigenti Invitalia

	2016	2017	2018
52 settimane 36 ore da CCNL	1.879,2	1.872,0	1.872,0
Ferie (30 giorni pari a 216 ore)	- 216,0	- 216,0	- 216,0
Riposi per festività sopresse (4 giorni x 7,2 ore)	- 28,8	- 28,8	- 28,8
Festività*	- 72,0	- 82,8	- 72,0
Ore lavorabili annuali	1.562,4	1.544,4	1.555,2
gg. lavorabili annuali	217,0	214,5	216,0

* Le festività utilizzate per il calcolo del tempo produttivo risentono del n. di sabati e domeniche

2.1.3 Calcolo del costo standard unitario

Il costo standard unitario per singolo livello professionale, calcolato sulla base del tempo produttivo ovvero sulle ore lavorabili, determina il costo standard orario rappresentato nella seguente tabella per le tre annualità di riferimento per tutti i livelli professionali.

Relativamente al livello Quadro, le fasce retributive distribuite al di sopra e al di sotto di tale valore centrale consentono di determinare 2 distinti valori di costo unitario, calcolati anche questi come rapporto tra il valore di costo totale delle 2 sub-popolazioni individuate e il numero dei corrispondenti FTE.

Tabella 8 – Costi orari del personale Invitalia 2016 – 2017 – 2018

Livello	2016				2017				2018			
	Costi totali	FTE	Costi medi	Costi orari	Costi totali	FTE	Costi medi	Costi orari	Costi totali	FTE	Costi medi	Costi orari
Dirigenti	7.398.630,4	38,0	194.706,3	124,6	8.005.282,0	39,5	202.464,9	131,1	8.680.799,6	42,6	203.884,0	131,1
iv.Quadro I fascia	3.365.982,1	27,1	124.347,7	78,9	1.927.580,9	14,9	129.463,2	83,1	1.476.960,7	10,8	136.752,4	87,2
v.Quadro II fascia	15.115.927,5	160,6	94.133,2	59,7	15.938.881,1	169,0	94.330,1	60,5	16.301.223,6	167,2	97.477,6	62,1
2 Liv.	14.554.616,3	202,0	72.068,8	45,7	15.559.674,4	214,9	72.405,2	46,5	15.641.611,7	210,7	74.240,0	47,3
3 Liv.	14.083.155,4	233,8	60.248,6	38,2	16.642.288,9	278,2	59.827,0	38,4	20.262.568,5	345,0	58.730,0	37,4
4 Liv.	19.064.927,1	404,1	47.179,1	29,9	23.234.164,9	497,1	46.743,3	30,0	24.799.653,5	531,4	46.668,1	29,7
5 Liv.	1.680.344,0	38,2	43.930,9	27,9	1.499.728,8	33,8	44.394,5	28,5	725.858,0	15,6	46.502,1	29,6
Totale	75.263.582,8	1.103,7			82.807.601,0	1.247,3			87.888.675,6	1.323,3		

La media dei valori calcolati per le 3 annualità di riferimento definirà il costo standard orario per la rendicontazione delle ore lavorate dalle singole risorse allocate sui Progetti.

Di seguito, si rappresenta la tabella standard di costi unitari sviluppata in base ai livelli professionali operanti in Invitalia e secondo le modalità di calcolo espone. I costi standard orari verificati saranno utilizzati per la rendicontazione del personale allocato sui Progetti a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in base al livello di inquadramento ed alle ore effettivamente prestate.

Tabella 9 – Tabella standard Costi unitari

tabella standard di costi unitari 2016-17-18	
livello	costi orari
Dirigente	128,9
1 Livello Quadro Fascia A	83
1 Livello Quadro Fascia B	60,8
2 Liv.	46,5
3 Liv.	38
4 Liv.	29,9
5 Liv.	28,7

A seguito della verifica ed approvazione del costo standard unitario, nei processi di rendicontazione saranno rendicontate esclusivamente le ore/uomo delle risorse assegnate ai Progetti e direttamente impegnate nelle relative attività (cd. Gruppo di Lavoro).

La rilevazione delle ore/uomo impegnate nei Progetti sarà assicurata dal sistema informatico Timesheet.

Il Timesheet è un applicativo informatico che traccia tutte le attività svolte dal personale interno in coerenza con il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dall’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/01. L’applicativo opera in connessione con il sistema INAZ rilevazione presenze determinando con esattezza la situazione relativa alle attività lavorative effettivamente svolte sui Progetti in termini di ore lavorate di tutto il personale aziendale.

Il Timesheet utilizza i seguenti elementi di controllo:

- verifica l’effettiva presenza del personale nei giorni di lavoro caricati a sistema e consuntivati sui Progetti;
- verifica la coerenza delle ore/uomo attribuite rispetto all’oggetto delle trasferte imputate nel sistema INAZ rilevazione presenze;

- assicura che l'attribuzione del tempo lavorato su ciascun Progetto sia corretta, consapevole e condivisa dalle risorse direttamente coinvolte e dai soggetti titolati alla verifica e approvazione, nonché tempestiva per il consolidamento dei dati contabili e strumentali alla rendicontazione verso i Committenti;
- garantisce la verifica della corretta, veritiera e coerente imputazione del tempo effettivamente lavorato su ciascun Progetto, assicurando un controllo bloccante sulle anomalie circa: la coerenza con presenze e trasferte, la congruità del tempo massimo lavorabile nella giornata in base alla presenza effettiva, il controllo dell'imputazione univoca sui Progetti, il rispetto delle scadenze definite dalla funzione Controllo di Gestione;
- gestisce l'approvazione o non, da parte dei Responsabili di ciascuna commessa, delle ore lavorative imputate sui singoli Progetti, attraverso le modalità operative stabilite e nel rispetto delle scadenze definite;
- consente la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza deroghe, anomalie o atipicità eventualmente riscontrate rispetto alle determinazioni stabilite per il presente processo.

La puntuale individuazione del numero delle risorse e dei diversi profili professionali da impiegare per la realizzazione dei Progetti, nonché la relativa percentuale di allocazione, sarà effettuata in sede di pianificazione operativa.

Utilizzando l'opzione di semplificazione della tabella standard di costo unitario, il contributo finanziario per i Progetti sarà calcolato come il costo unitario (tasso orario) moltiplicato per il numero effettivo e verificato di ore lavorative prestate.

L'individuazione di "*quantità facilmente identificabili*" (presupposto imprescindibile per l'adozione di tale criterio di calcolo), quali le ore/uomo effettivamente impiegate per la realizzazione delle attività previste, appare l'opzione di semplificazione più coerente con la natura dei Progetti.

In tale contesto, si evidenzia che l'utilizzo dei costi semplificati, calcolati conformemente a un metodo predefinito consente un notevole vantaggio in termini di tracciatura e controllo della spesa cofinanziata. In tale ottica, le risorse umane impegnate nell'attuazione dei Programmi e gli

sforzi amministrativi necessari per la gestione dei Fondi SIE possono essere maggiormente concentrate sul raggiungimento degli obiettivi strategici invece di essere disperse nella raccolta e nella verifica di documenti finanziari.

Con questa metodologia non sarà necessario giustificare i costi effettivi bensì l'attività realizzata misurata attraverso l'utilizzo di *tabelle standard di costo unitario* del personale cioè destinate a coprire con la migliore approssimazione possibile i costi effettivi di attuazione dei Progetti.

2.2 Determinazione dei costi per le spese generali - Metodologia di individuazione del tasso forfettario applicabile

Il citato art. 68 del Regolamento 1303/2013, al comma 1, a) prevede che "laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare ad un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, *a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile*".

La nota EGESIF_14-0017 precisa a tal proposito che *il tasso effettivo da usare deve essere giustificato conformemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lettere a) e c) del Regolamento generale, ovvero:*

□A norma della lettera a)

- *su dati statistici o altre informazioni soggettive;*
- *su dati storici o altre informazioni soggettive;*
- *sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;*

□A norma della lettera c)

- *conformemente alle norme di applicazione nell'ambito di meccanismi di sovvenzione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.*

La stessa Nota indica altresì che questo sistema è flessibile e potrebbe basarsi:

- *soltanto su due tipi di costi: tipo 1: costi diretti, tipo 2: costi indiretti; oppure*
- *su tre tipi di costi: tipo 1: costi diretti "limitati", tipo 2: costi indiretti calcolati sulla base*
del tipo 1, tipo 3: costi diretti diversi da quelli "limitati" (di tipo 1).

In considerazione dei principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017, pertanto, l'individuazione del tasso forfettario applicabile al calcolo dei costi indiretti deve basarsi su un metodo giusto, equo e verificabile:

- giusto, ovvero “*ragionevole, vale a dire deve essere basato su fatti reali, e non deve essere eccessivo o estremo*”. Il calcolo è basato sulle misurazioni effettuate sui bilanci approvati dell'ultimo triennio e determina nell'intero periodo considerato un risultato pressoché omogeneo con un valore superiore o uguale al 25%. Inoltre, come si vedrà di seguito, considera categorie di costo “coerenti” rispetto alla operatività dei progetti da attuare escludendo, invece, quelle categorie di costo “poco pertinenti”.
- equo, ovvero “non si devono favorire alcuni beneficiari o alcune operazioni rispetto ad altri. Il calcolo delle tabelle standard di costi unitari, degli importi forfettari o dei tassi forfettari deve assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni”. La metodologia individuata sarà applicata a tutte le operazioni per le quali Invitalia si configurerà come soggetto attuatore nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020: sarà quindi assicurata la parità di trattamento tra i beneficiari e tra le operazioni da realizzare.
- verificabile, ovvero “*La determinazione dei tassi forfettari, delle tabelle standard di costi unitari o degli importi forfettari si deve basare su prove documentarie e verificabili*”. In proposito, la nota EGESIF precisa che l'organismo che determina il metodo per l'opzione semplificata in materia di costi deve documentare come minimo:
 - la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo stesso; o le fonti dei dati usati per l'analisi e per i calcoli, compresa una valutazione della pertinenza dei dati rispetto alle operazioni previste, nonché una valutazione della qualità dei dati;
 - il calcolo stesso volto a determinare il valore dell'opzione semplificata in materia di costi.

In coerenza con la metodologia di seguito descritta, sono stati calcolati per Invitalia S.p.a. i costi indiretti attraverso la seguente formula:

(costi del personale e missioni + spese per acquisizione di beni e servizi) x P considerando P=25%.

La metodologia di individuazione del tasso forfettario da utilizzare si basa su dati verificabili, descrive le fonti utilizzate, le categorie di costo considerate (compresa la valutazione della pertinenza), nonché le principali fasi del calcolo e i risultati ottenuti per determinare il valore dell'opzione considerata (tasso forfettario fino al 25% per i costi indiretti).

La quota di costi indiretti connessi è composta dalle spese non direttamente imputabili ad attività operative (e quindi non allocate su specifiche commesse) ma funzionali alla realizzazione delle attività stesse. In dettaglio, di seguito, si espone la metodologia di calcolo e di estrazione per ciascuna voce di spesa, della relativa quota-parte di costi connessi:

Interessi passivi

In merito agli “interessi passivi” si evidenzia che essi non sono considerati in alcun modo nella determinazione dei costi diretti ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 comma 3 del Regolamento UE 1303/2013, confermato dal regolamento n. 1046/2018 (c.d. regolamento Omnibus), e dall'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018. Gli oneri per interessi passivi registrati in bilancio sono maturati e pagati in relazione all'emissione di un prestito obbligazionario avvenuta in data 20 luglio 2017 d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale prestito obbligazionario è stato deliberato per attuare una necessaria ed improrogabile strategia di ottimizzazione del capitale circolante, anche nell'ottica di rimuovere le criticità relative all'impatto sulla situazione finanziaria della dinamica di incasso dei crediti⁵ e sia per far fronte all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale. Si segnala inoltre che gli oneri considerati ai fini del calcolo dei costi connessi rappresentano solo una quota parte (50,98%)⁶ degli oneri passivi totali dovuti a seguito dell'emissione del prestito obbligazionario, ed in particolare, è stata considerata la sola quota collegata agli oneri di funzionamento imprescindibili data l'attività caratteristica dell'Agenzia,

⁵ Verbale assemblea dei soci del 22 dicembre 2016

⁶ Il prestito obbligazionario in questione (ISIN: XS1649668792 – Common code: 164966879) è stato sottoscritto per un capitale nominale pari a 350 milioni di euro, con cedola 1,375%, a fronte di esso è stato incassato un controvalore pari a 348.561.500 euro. Come specificato nel Prospectus di emissione approvato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”, tale prestito obbligazionario è stato così utilizzato:

- Quanto a 170.854.054 euro (equivalente al 49% del controvalore incassato) per il pagamento a Poste Italiane dell'intero valore del capitale di Banca del Mezzogiorno;
- Quanto a 177.707.446 (equivalente a 51% del controvalore incassato) per il funzionamento delle attività di Invitalia. A tal proposito si precisa, infatti, che il bilancio Invitalia riporta crediti per servizi erogati a Ministeri e Pubbliche Amministrazioni per 321 milioni di euro a fronte di ricavi dell'anno 2017 pari a circa 121 milioni di euro è chiaro dunque che affinché la struttura potesse continuare ad operare al servizio della PA si è reso necessario l'acquisizione di risorse finanziarie.

come risultata chiaramente anche dal rapporto tra crediti verso la Pubblica Amministrazione e Ricavi dell'attività tipica. Si precisa che ciò è in linea con quanto disciplinato nei principali settori soggetti a regolazione tariffaria.

Commissioni passive:

Rispetto alla voce di bilancio per l'esercizio 2018 sono state considerate come costo indiretto le spese relative "a prestazioni diverse" (codice SAP 507000163) per un importo pari a 101.453,89. Tale conto, negli esercizi 2016 e 2017, confluiva nella macro-voce "110 b) "Altre spese amministrative" mentre per il 2018 in virtù degli schemi e delle regole di compilazione del bilancio di cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 22 dicembre 2017, tenuto conto che la società è un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 114 del TUB, trova collocazione nella macro-voce in questione.

Rettifica dell'utilizzo del fondo ristrutturazione aziendale:

Con riferimento all'anno 2017 è stato considerato, quale componente dei costi connessi, l'utilizzo del fondo ristrutturazione aziendale.

Si chiarisce che il Fondo, accantonato in esercizi precedenti ma utilizzato nel corso del 2017, ha consentito l'attuazione di un'incentivazione all'esodo finalizzata a migliorare l'efficienza della gestione. Tali costi classificabili come costi del personale dipendente, non sono stati né addebitati sulle commesse esterne né considerati come costi connessi negli esercizi in cui sono stati accantonati, nel pieno rispetto dei principi generali di ammissibilità della spesa ed in conformità alla dottrina prevalente⁷, che prevede che il costo per l'incentivazione all'esodo divenga sia considerato certo solo al momento della sottoscrizione con l'azienda dell'accordo per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Spese per il personale

Rispetto alla voce del Conto Economico, sono stati considerati i soli costi del personale dipendente non impegnato su commesse operative ma strettamente connessi al funzionamento

⁷ Per ultima la sentenza n. 1706/2018 Cassazione Civile – Sezione V nella quale la Suprema Corte ha ritenuto corretta la deducibilità del costo nell'anno di effettiva erogazione dell'incentivo al lavoratore.

dell'Agenzia (staff), mentre non sono inclusi i costi del personale di linea impegnato su commesse esterne.

Il costo del personale dipendente è comprensivo dei costi diretti ed indiretti a carico azienda oltre ai costi derivanti dalla politica premiale e dai costi per l'incentivazione all'esodo se effettivamente definiti (escludendo quindi eventuali accantonamenti).

Oltre ai costi del personale dipendente, tale voce include anche:

- i costi per collaboratori, comandi, interinali, non ribaltati su commesse operative ma operanti in funzioni di staff;
- i compensi per attività di formazione;
- i compensi relativi agli amministratori e ai sindaci.

La fonte dati utilizzata è il sistema gestionale aziendale per il personale INAZ oltre al gestionale SAP.

Altre spese amministrative:

- **spese generali:** rispetto alla voce del Conto Economico, è stata considerata solamente la quota-parte non riferibile a commesse operative al netto delle rivalse relative ai Fitti passivi e delle multe e ammende;
- **costi per prestazioni esterne:** in riferimento a questa categoria di spesa, è stata considerata la quota non ribaltata su commesse operative inerente l'impiego di persone fisiche o giuridiche (non comprese tra le commissioni passive);

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri:

Di tale voce del Conto Economico, è stata considerata la quota accantonata per oneri legali dipendenti quali costi legati alla politica degli esodi avvenuti nel 2018.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (ammortamenti):

Rispetto alla voce del Conto Economico, è stata considerata solamente la quota-parte non riferibile a commesse operative.

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente:

Rispetto alla voce del Conto Economico, è stata considerata solamente la quota-parte del costo IRAP, il cui valore non è afferente il personale dipendente impegnato su commesse operative. Pertanto, ai fini dei valori da utilizzare per il calcolo del tasso forfettario, dal valore totale della componente IRAP risultante dalla stessa dichiarazione, è stata decurtata la quota relativa al personale dipendente oggetto di rendicontazione.

Ricavi – Commissioni attive

Il valore dei (30) ricavi per servizi, considerato ai fini del calcolo, è costituito dalla voce "Commissioni attive"⁸ rappresentata in Conto economico, al netto del valore della produzione relativo alle commesse di appalto, nelle quali Invitalia svolge il suo ruolo pubblico di Centrale di Committenza.

3. Tenuta documentale

Nel rispetto della normativa UE e nazionale i Beneficiari, ciascuno per quanto di competenza, garantiscono la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurarne la conservazione e l'agevole reperibilità. Al fine di garantire la tracciabilità e disponibilità della documentazione alla base della metodologia descritta, ai fini di eventuali controlli degli Organismi nazionali e comunitari preposti, anche l'ente *in house* Invitalia garantisce la disponibilità della documentazione alla base della metodologia individuata e assicura, in caso di trasferimento della documentazione di riferimento in altre sedi, di informare tempestivamente l'Autorità di Gestione circa l'ubicazione di detta documentazione.

⁸ Fonte dati SAP– riferimenti di dettaglio su file xls fogli: "All.0 Ricavi".

ALLEGATO 3) - DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. Modalità di rendicontazione

Il presente allegato disciplina le modalità di redazione dei rendiconti previsti dall'articolo Art. 6 della Convenzione tra l'Agenzia per la coesione territoriale ed Invitalia inerenti i costi sostenuti adeguato e rispondente ai principi e alle regole di ammissibilità delle spese previste dalle fonti finanziarie utilizzate.

Le tipologie di costi sostenuti sono riferite alle seguenti categorie:

A. **Costi diretti**, sono quelli direttamente connessi all'operazione, quelli imputabili in maniera adeguatamente documentata al progetto, ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione della relativa spesa e sono relativi alle seguenti voci:

- Personale;
- Collaboratori esterni;
- Spese di trasferta;
- Altre voci di costo.

B. **Costi indiretti**, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura. I costi suddetti sono considerati ammissibili a condizione che siano basati sui costi effettivi e che siano imputabili all'operazione stessa attraverso un metodo equo, corretto e debitamente giustificato. I costi indiretti saranno rendicontati fino alla misura massima del 25% dei costi diretti per tutta la durata della Convenzione.

2. Ammissibilità dei costi

2.1. Personale

Rientrano in tale voce i costi del personale interno e del personale acquisito tramite agenzia interinale. Per questa tipologia di costi l'Agenzia si avvale di modalità di semplificazione dei costi (opzione di costo semplificato) ed in particolare dell'utilizzo di tabelle di costo standard unitario, sulla base delle previsioni dell'art. 67, comma 1 lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto dettagliato a tal proposito dalla nota EGESIF_14-0017 - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) - Guida alle opzioni semplificate.

L'utilizzo dei costi semplificati è stato valutato positivamente da tutti gli stakeholder, tra cui anche la Corte dei Conti Europea, che ne ha raccomandato l'estensione al posto del rimborso a "costi reali", al fine di ridurre sia la probabilità di errori che gli oneri amministrativi incombenti sui promotori dei progetti.

La metodologia del costo standard unitario è stata adottata con Decreto dell’Agenzia per la Coesione n. 19 del 7 aprile 2017 - Aggiornamento 2020 allegato al presente disciplinare e che costituisce parte integrante della Convenzione, e valorizza il costo del personale applicando tabelle standard di costi unitari calcolate per livello professionale dividendo il costo medio documentato del personale Invitalia (suddiviso per livelli professionali degli ultimi 3 esercizi e calcolato come rapporto tra il costo complessivo aggregato per livello professionale e il relativo numero di FTE) per il tempo produttivo.

Inquadramento aziendale	Costo standard orario
Dirigenti	128,90
1 Liv.Quadro Fascia A	83,00
1 Liv.Quadro Fascia B	60,80
2 Livello	46,50
3 Livello	38,00
4 Livello	29,90
5 Livello	28,70

I valori presenti nella tabella 1 sono soggetti ad aggiornamento triennale da parte di Invitalia e ad approvazione da parte dell’Agenzia per la Coesione. Gli aggiornamenti dei valori della tabella 1 saranno opportunamente evidenziati ed esplicitati nei documenti che accompagnano la rendicontazione. Saranno rendicontate esclusivamente le giornate/uomo delle risorse assegnate ai Progetti e direttamente impegnate nelle relative attività (cd. Gruppo di Lavoro).

La rilevazione delle giornate/uomo impegnate nel Progetto sarà assicurata tramite l’estrazione di Timesheet in formato digitale.

L’Agenzia fornirà un rendiconto sintetico contenente l’elenco nominativo del personale impiegato, con la specificazione della qualifica professionale, del costo standard e delle giornate effettivamente lavorate sulla commessa.

2.2. Contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro)

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.

Le spese relative ai predetti collaboratori esterni saranno rimborsate sulla base del costo effettivamente sostenuto da Invitalia.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. L’Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

2.3. Trasferte

I costi per trasferte sono relativi alle spese sostenute per effettuare missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate. Sono ammissibili le spese riconducibili alle prestazioni debitamente autorizzate e previste dai relativi contratti di affidamento ed in essi non già remunerate in misura forfettaria. Si precisa che tutte le spese di trasferta saranno rendicontate al netto di eventuale Iva detraibile e saranno pertanto oggetto di IVA per la parte dovuta.

2.4. Altre voci di costo

In tale voce di spesa rientrano i costi esterni costituiti dai costi diretti per acquisizione di beni e servizi, preventivamente approvati dal Dipartimento, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta attraverso l'elenco analitico dei titoli di spesa e relativi importi e specificando le relative modalità di acquisizione.

Il regime di rendicontazione relativo a tali voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- Servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- Interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- Azioni di comunicazione e promozione;
- Costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- Noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- Altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione come a titolo esemplificativo le spese relative ai servizi per l'acquisizione del personale tramite agenzia interinale.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- Elenco delle spese sostenute;
- Riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- Riferimento ai pagamenti effettuati.

2.5. Costi indiretti

Questa voce comprende i costi non direttamente imputabili al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per la rendicontazione di tale voce si applica un tasso forfettario fino al 25% ai costi diretti ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in base alla metodologia di calcolo di cui è stata comunicata l'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione con nota Prot. A1CT 3617 del 10/04/2017 che fissa tale percentuale al 25% e successivi aggiornamenti. Qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività, dovesse rendersi necessario il ricorso ad affidamenti esterni che prevedano l'esternalizzazione verso soggetti terzi di una o più attività previste dalla

commessa, tale voce di spesa sarà esclusa dal totale dei costi diretti su cui applicare la percentuale di costi generali. Non rientrano tra i casi di esternalizzazione i contratti di consulenza specialistica funzionali alla integrazione del gruppo di lavoro, le spese correlate a viaggi e trasferte, l'acquisto di servizi e forniture direttamente connessi alla realizzazione delle attività convenzionali da parte di Invitalia e comunque tutte le voci di costo di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2., 2.3, 2.4.

3. Documento giustificativo della rendicontazione

Il documento giustificativo della rendicontazione è costituito da una Relazione sulle attività svolte, nella quale saranno puntualmente descritte le attività realizzate e in corso di realizzazione, da presentare con cadenza semestrale.

La Relazione sarà corredata da appositi schemi riepilogativi del costo del personale interno, esterno, dei costi di trasferta e delle altre voci di costo, con evidenza dell'importo relativo ai costi indiretti.

La documentazione di spesa sarà conservata presso Invitalia per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte degli organismi preposti al controllo.